

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018

711/2018/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2019, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047^a riunione del 27 dicembre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge Concorrenza);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (di seguito: decreto-legge 135/18);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 maggio 2018;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 629/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com (di seguito: deliberazione 923/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 172/2018/R/com (di seguito: deliberazione 172/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018 359/2018/R/com (di seguito: deliberazione 359/2018/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com (di seguito: deliberazione 475/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 626/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 670/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 670/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 671/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 671/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 673/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 673/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la comunicazione della Sogin del 5 dicembre 2018 (prot. Autorità 34646 del 6 dicembre 2018) (di seguito: comunicazione 5 dicembre 2018);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 16182 del 10 dicembre 2018 (prot. Autorità 35223 dell’11 dicembre 2018) (di seguito: comunicazione Cassa 10 dicembre 2018);
- la comunicazione di Cassa del 13 dicembre 2018 (prot. Autorità 35582 del 14 dicembre 2018);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito: GSE) prot. 109017 del 10 dicembre 2018 (prot. Autorità 35959 del 18 dicembre 2018) (di seguito: comunicazione GSE 10 dicembre 2018);
- la comunicazione del GSE del 13 dicembre 2018 (prot. Autorità 35581 del 14 dicembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 359/2018/R/com, l’Autorità, ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, della congiuntura in merito ai prezzi delle *commodities* energetiche sul costo finale dell’energia elettrica per gli utenti finali del mercato tutelato e del mercato libero, a partire dal 1 luglio 2018:
 - ha annullato tutte le aliquote della componente tariffaria *A_{RI}* per tutte le tipologie di utenze, sia domestiche che non domestiche;
 - ha ridotto le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria *A_{SOS}*, per tutti gli utenti domestici, in misura dell’11% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 2018;
- la deliberazione 359/2018/R/com ha pertanto evidenziato che, tenendo conto delle proiezioni circa l’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti presso Cassa, nonché delle esigenze in relazione ad alcuni conti di gestione, sarebbe stato necessario definire da parte dell’Autorità un percorso di adeguamento degli oneri generali con il duplice obiettivo di:

- consentire l'assorbimento del mancato gettito derivante dalla misura di cui al precedente alinea;
- diluire nel tempo l'impatto di detto percorso sui clienti finali, senza sussidi incrociati tra le diverse tipologie di utenza, in modo che il recupero sia dimensionato, per ogni tipologia di utenza, in funzione del mancato gettito per la medesima tipologia;
- con la deliberazione 475/2018/R/com, a fronte del protrarsi dello scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, l'Autorità ha mantenuto invariati al livello ridotto applicato a partire dal 1 luglio 2018 gli oneri generali del settore elettrico;
- è stato pertanto rimandata la definizione e l'avvio del percorso di adeguamento al rialzo degli oneri prospettato dalla deliberazione 359/2018/R/com, necessario per garantire il recupero del mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 359/2018/R/com e alla medesima deliberazione 475/2018/R/com;
- anche allo scopo di evitare forme di sussidi tra consumatori domestici con diversi profili di prelievo, con la deliberazione 626/2018/R/eel l'Autorità ha differito il completamento della riforma dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema per gli utenti domestici, avviata con la deliberazione 782/2016/R/eel, prevedendo di mantenere, fino al 31 dicembre 2019, la struttura tariffaria a due scaglioni vigente nel 2018.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con le comunicazioni del 10 dicembre 2018 la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi;
- detti aggiornamenti fanno emergere un significativo miglioramento (rispetto alle ipotesi di settembre) delle prospettive nei prossimi mesi della liquidità dei conti di gestione gestiti presso la Cassa;
- il miglioramento di cui al precedente alinea è conseguente a più favorevoli previsioni del GSE, in particolare connesse alla revisione al rialzo delle previsioni di gettito della componente *Asos* (sia per gli ultimi mesi del 2018 che per l'intero 2019) e, in parte, anche in relazione a una ulteriore riduzione degli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3) relativamente all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate;
- dai risultati della raccolta dati sul portale della Cassa messo a disposizione dal 15 maggio 2018 fino al 9 luglio 2018, con le valutazioni preliminari svolte, trovano conferma le stime di valore complessivo di agevolazione per le imprese

a forte consumo di energia elettrica di competenza 2018 di circa 1,7-1,8 miliardi di euro;

- il miglioramento delle previsioni del GSE sopra ricordato comporta in ogni caso che, complessivamente, il conto A3, alla fine del 2019, mantenendo stabili le aliquote vigenti nel quarto trimestre 2018, è atteso registrare una disponibilità superiore alle esigenze di competenza stimate;
- il GSE, d'altro canto, ha segnalato che in data 16 novembre 2018 il T.A.R. del Lazio ha pubblicato una serie di sentenze, di medesimo contenuto, recanti l'annullamento dello schema della convenzione "GRIN" e degli atti successivi; e che il GSE ha segnalato altresì che in attesa di una definizione puntuale dei seguiti derivanti dalle sentenze, è stimato che le medesime possano comportare un'anticipazione di uscite finanziarie nell'ordine di oltre 500 milioni di euro;
- recentemente, inoltre, il T.A.R. del Lazio ha accolto diversi ricorsi di produttori Cip 6/92 contro il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 novembre 2012 in merito al calcolo sul costo evitato di combustibile; e che gli impatti di tali sentenze sono ad oggi stimabili in un aggravio di oneri in capo al conto A3 tra 80 e 200 milioni di euro;
- la componente tariffaria *ARIM*, azzerata a partire dal terzo trimestre 2018, risulta ovviamente inadeguata, in una prospettiva di medio termine, a coprire gli oneri relativamente alle diverse finalità per la quale viene raccolta;
- peraltro, come già evidenziato nella deliberazione 359/2018/R/com, la situazione di deficit dei conti di cui ai precedenti alinea metteva in evidenza la necessità di un adeguamento al rialzo della componente *ARIM* anche rispetto ai valori precedenti alla manovra straordinaria di cui alla medesima deliberazione 359/2018/R/com, poi prolungata con la deliberazione 475/2018/R/com;
- con la comunicazione 10 dicembre 2018, il GSE ha altresì aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2019; e che detta quota parte risulta significativamente ridotta rispetto a quella registrata nel 2018, in virtù del raggiungimento della scadenza di molte convenzioni relative alla medesima incentivazione;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, prevede "*misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare*";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03; e che la componente MCT a partire dal 1

- gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 39.2^{ter}, lettera i), del TIT, è confluita nella componente A_{RIM} (elemento A_{mctRIM});
- con la deliberazione 923/2017/R/com, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2018, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 pari a 0,0184 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
 - con la medesima deliberazione è stato conseguentemente adeguato il livello dell'elemento A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} a quanto previsto nel precedente alinea;
 - in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 923/2017/R/com, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018, rispetto ai dodici mesi precedenti;
 - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari all'1,04%;
 - il comma 39.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
 - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
 - il comma 39.11 del TIT prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici;
 - con le deliberazioni 670/2018/R/eel e 671/2018/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti non domestici per l'anno 2019;
 - con la deliberazione 673/2018/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per i clienti domestici per l'anno 2019.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 923/2017/R/eel l’Autorità ha aggiornato, per il 2018, le compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in stato di disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico), di cui alle deliberazioni 1/2017/R/eel e 814/2016/R/com, applicando i criteri previsti dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del TIBEG e tenendo conto di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 922/2017/R/eel;
- la legge Concorrenza ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità, adotti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 agosto 2017) un provvedimento che integri e riveda l’attuale disciplina del *bonus* sociale elettrico e gas, nel senso di una rimodulazione dell’intensità compensativa dello strumento in relazione alla condizione economica dei beneficiari;
- il provvedimento di cui al precedente alinea non risulta ancora adottato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 5 dicembre 2018, la Sogin ha trasmesso, all’Autorità, il piano finanziario 2019, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

IN RELAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI ENERGIVORI 2017 (SETTORE ELETTRICO)

- dal 28 settembre 2018 fino al 12 novembre 2018 la Cassa ha messo a disposizione il portale per la raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017;
- il comma 6.1 della deliberazione 923/2017/R/com prevede che eventuali conguagli della componente tariffaria AE applicata nel corso del 2017 devono essere effettuati a valle della pubblicazione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo al medesimo anno, secondo modalità stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento;
- con la deliberazione 629/2017/R/eel l’Autorità ha dato disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ordine a fatturazione e rateizzazione dei conguagli relativi agli anni 2014 e 2015;

- le disposizioni di cui alla deliberazione 629/2017/R/eel necessitano di aggiornamenti in relazione alla struttura tariffaria delle componenti A nell'anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 172/2018/R/com, l'Autorità ha previsto un adeguamento al rialzo della componente RET (e conseguentemente della componente RE) per il finanziamento degli incentivi per i recuperi di efficienza energetica, a partire dal 1 gennaio 2019;
- la situazione del conto di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG alimentato dalle componenti RE e RET risulta tuttavia ancora critica in relazione al significativo deficit pregresso;
- l'adeguamento della componente RET (e conseguentemente della componente RE), per prassi consolidata, viene deciso con almeno due/tre trimestri di anticipo, in particolare per contenerne l'effetto "rischio prezzo" sui produttori termoelettrici;
- non si rilevano altri elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas;
- il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l'aggiornamento degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus gas*) sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con la deliberazione 923/2017/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus gas* con riferimento per l'anno 2018.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 135/18 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo 2 "*pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019*".

RITENUTO OPPORTUNO:

- provvedere all'adeguamento degli oneri generali, come già anticipato nelle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com, tenendo conto dei margini consentiti dalle riduzioni del costo di approvvigionamento conseguenti alla deliberazione 708/2018/R/eel e dal miglioramento nelle previsioni dell'andamento dei conti presso Cassa, con l'obiettivo di riportare in sostanziale equilibrio, in prospettiva d'anno, il gettito degli oneri generali, pur tenendo in considerazione le incertezze connesse ai possibili impatti delle sentenze T.A.R. evidenziati dal GSE o a possibili revisioni del fabbisogno e dei gettiti relativi ai conti di gestione della Cassa considerando, altresì, le risorse temporaneamente versate sul conto corrente di Tesoreria centrale ai sensi del citato articolo 2, comma 3, del decreto legge 135/18, come disponibili per le destinazioni di competenza a copertura degli oneri generali;
- tenere conto della diversa situazione dei conti di gestione presso la Cassa, e in particolare dell'attuale previsione di avanzo a fine 2019 per il conto A3 (anche considerando il deficit derivante dall'agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica) e della situazione di sofferenza, per contro, di alcuni conti alimentati dalla componente A_{RIM} ;
- riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle riduzioni degli oneri generali disposte con le deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- confermare il valore delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze domestiche previste dalle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;
- adeguare in diminuzione tutte le aliquote della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze non domestiche al fine di riassorbire, entro la fine del 2019, gli effetti della diversità di trattamento tra utenti domestici e non domestici derivante dalle disposizioni delle deliberazioni 359/2018/R/com e 475/2018/R/com;
- riattivare la componente tariffaria A_{RIM} , per tutte le utenze;
- fissare il livello della componente tariffaria A_{RIM} in significativo rialzo rispetto a quello del II trimestre 2018, onde permettere un recupero del mancato gettito senza la necessità di ulteriori aumenti nel corso del 2019, qualora trovino conferma le previsioni alla base del presente aggiornamento;
- fissare, per l'anno 2019, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a 0,0186 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- fissare pertanto le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} sulla base di quanto previsto dai precedenti alinea, tenuto conto:

- per tutti gli utenti, della stima aggiornata della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per l'anno 2019;
- per gli utenti domestici, di quanto previsto dalla deliberazione 626/2018/R/eel;
- per gli utenti non domestici, delle classi di agevolazione di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, nonché del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 670/2018/R/eel e 671/2018/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6;
- procedere all'adeguamento in aumento della componente tariffaria RE, in coerenza con l'adeguamento già disposto dalla deliberazione 172/2018/R/com, e della componente RET;
- rimandare al successivo aggiornamento tariffario la valutazione dell'opportunità di procedere ad un ulteriore incremento delle componenti tariffarie RE e RET, comunque con efficacia non anteriore al 1 gennaio 2020;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- aggiornare le compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in stato di disagio fisico, di cui alle deliberazioni 1/2017/R/eel e 814/2016/R/com, applicando i criteri previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del TIBEG, fatte salve eventuali integrazioni necessarie sulla base di nuovi criteri di determinazione di tali compensazioni che potrebbero essere introdotti dal Ministro dello Sviluppo Economico, in attuazione della Legge Concorrenza;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla Tabella 3, all'Allegato 2, del TIBEG, in vigore dall'1 gennaio 2018, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2018;
- precisare che eventuali conguagli relativamente all'applicazione della componente tariffaria AE nell'anno 2017 devono avvenire a seguito della deliberazione di aggiornamento della deliberazione 629/2017/R/eel per l'anno 2017.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, alla Sogin, di 30 milioni di euro, entro il 28 febbraio 2019, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 per l'anno 2019

- 1.1 Per l'anno 2019, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 368/03, è pari a 0,0186 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori della componente tariffaria *ASOS* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria *ASOS* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria *ARIM* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie *UC3* e *UC6* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *UC3* e *UC6* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, per il soggetto di cui al comma 37.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 I valori delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *UC3* e *UC6* in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 per i soggetti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/eel, sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 2.7 Le percentuali di ripartizione della componente *ARIM* di cui al comma 39.6 del TIT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono:
- 11,78% di *ARIM* sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 48.1, lettera a), del TIT;
 - 0,43% di *ARIM* sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT;
 - 16,77% di *ARIM* sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 48.1, lettera c), del TIT;
 - 4,31% di *ARIM* sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 48.1, lettera d) del TIT;

- 4,10% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 48.1, lettera h), del TIT;
 - 50,84% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), del TIT;
 - 3,10% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 48.1, lettera l), del TIT;
 - 5,39% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 48.1, lettera p), del TIT;
 - 3,28% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 48.1, lettera r), del TIT.
- 2.8 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b), del TIT.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019, sono fissati come indicato nella Tabella 11, allegata al presente provvedimento.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.3 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.
- 3.4 Il valore della componente ϕ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2018, di cui al comma 4.4 della deliberazione 923/2017/R/com, è confermato.

Articolo 4

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2019

- 4.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2019, sono fissati come indicato nelle Tablelle 12, 13 e 14, allegate al presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 5.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di 30 milioni di euro entro il 28 febbraio 2019, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere dal conto A2.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Eventuali conguagli relativamente all'applicazione della componente tariffaria AE nell'anno 2017 devono avvenire a seguito della deliberazione di aggiornamento della deliberazione 629/2017/R/eel per l'anno 2017.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini